



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA
DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021
1 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI FORESTALI
E CONTROLLI PSR**

Assunto il 08/05/2025

Numero Registro Dipartimento 146

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6653 DEL 08/05/2025

Oggetto: Approvazione Linee Guida Regionali per la definizione degli Standard Formativi per il riconoscimento dei crediti formativi per il profilo professionale di OPERATORE FORESTALE

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale”;

VISTA la D.G.R. n° 2661 del 21 giugno 1999 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal Dlgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”;

VISTA la Deliberazione n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione modifiche del Regolamento Regionale. Abrogazione regolamento regionale n. 12/2022 e ss.mm.ii;

VISTO il regolamento regionale n. 1/ 2023 “regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’art. 4 c.7 e dell’art. 9 della LR n. 42 del 01/12/2022”;

VISTA la DGR n. 536 del 19.10.2024 di approvazione del piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva per l’anno 2025 e la conseguente circolare prot. N. 765486 del 05/12/2024 del segretariato generale;

VISTA la L.r. n. 6 del 23 aprile 2021 con la quale: “L’Unità Operativa Autonoma “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo”, al fine di assicurarne l’autonomia, l’efficacia e la tempestività nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle strutture dipartimentali”;

VISTA la Deliberazione n. 253 del 09/06/2021 recante “Art 2 Legge Regionale n. 6 del 23 aprile 2021. Adempimenti” con la quale la Giunta regionale ha preso atto che “l’UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo, già istituita presso il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, è stata assimilata con l’art. 4 della L.R. n. 6/2021 al fine di assicurarne l’autonomia, l’efficacia e la tempestività nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati alle strutture dipartimentali”;

VISTA la Deliberazione n. 786 del 30/12/2024 Misure per garantire la funzionalità dell’UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo con la quale la Giunta Regionale ha individuato per l’incarico di reggenza dell’UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo, l’Ing. Domenico Maria PALLARIA;

VISTO il D.P.G.R. n. 2 del 02/01/2025 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente reggente dell’UOA “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo” all’Ing. Domenico Maria Pallaria;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTI:

- il D.P.R. n. 445.2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la L.R. n.8 del 4/2/2002, art. 43;
- La D.G.R. n.118 del 31 marzo 2023 avente ad oggetto “Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023/2025”.

VISTI altresì:

Il Decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, “ Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali (Tuff)”;

Il DM n. 677064 del 29/03/2021 di approvazione della strategia forestale;

I DD.MM 4470 e 4472 che attribuiscono alle regioni il compito di promuovere e coordinare, nel settore, la formazione e l’aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese;

Legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”;

Il Regolamento Regione Calabria 30/04/2024, n. 4 Regolamento di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale";
Il DDG 13197 del 26/10/2022 di iscrizione nel repertorio regionale delle qualifiche e delle competenze la qualifico professionale di "Operatore Forestale";
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 400 del 28 agosto 2019, pubblicata sul Burc n. 140 del 17 dicembre 2019, avente ad oggetto: "Disciplina Regionale di accreditamento ai servizi per il lavoro. Adeguamento del regime vigente ai criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro definiti dal DM del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 gennaio 2018. Approvazione nuove Linee Guida";
La Delibera di Giunta Regionale n. 133 del 28 marzo 2022 di recepimento ed approvazione delle Linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica a distanza e in presenza per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome N. 21/181/CR5A/C17 del 3 novembre 2021;
la Delibera di Giunta Regionale n.456 del 30/09/2022 di integrazione alla Delibera di Giunta Regionale n. 133 del 28 marzo 2022;
il DDG n. 16465 del 21 dicembre 2016 con il quale è stata approvata la procedura per l'aggiornamento e il monitoraggio del Repertorio delle Qualificazioni e delle Competenze della Regione Calabria;
il DDG n. 14526 del 24 novembre 2016 con il quale sono stati approvati gli standard formativi sperimentali per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi;
il DDG n. 11879 del 10 ottobre 2016 con il quale sono stati approvati i contenuti descrittivi delle Figure professionali del Repertorio delle Qualificazioni e delle Competenze;

PREMESSO

Che in Calabria, come in molte altre Regioni italiane ed europee, il Settore Forestale rappresenta, da sempre, un pilastro basilare dell'economia e dello sviluppo socio-ambientale dell'intero territorio. Nell'ambito delle utilizzazioni forestali, la forza lavoro assume un immenso valore per il patrimonio boschivo, per l'industria e l'artigianato, per l'ambiente e la biodiversità ed è estremamente eterogenea. In ragione del ruolo fondamentale che il settore forestale riveste per lo sviluppo economico, ambientale e sociale della Calabria, si è ritenuto prioritario procedere alla stesura di apposite Linee Guida, volte a uniformare le pratiche di gestione boschiva, a garantire l'applicazione dei più alti standard di sostenibilità e sicurezza e, al contempo, a ordinare e qualificare i percorsi di formazione degli operatori forestali, in un'ottica di rafforzamento delle competenze professionali e di valorizzazione del capitale umano nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza e sostenibilità;

Che con Regolamento Regionale n. 4 del 23 aprile 2024, la Regione Calabria, disciplina, tra l'altro, l'Albo Regionale delle Imprese Forestali per l'esecuzione dei lavori, opere e servizi in ambito forestale e la relativa formazione professionale forestale prevedendo, in particolare, che *..il possesso da parte del titolare o almeno da un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, delle specifiche competenze professionali in campo forestale acquisite, ai sensi dell'art. 2 c.1 lett. g) del D.M. n. 4470/2020, attraverso l'assolvimento dell'obbligo formativo mediante il raggiungimento di almeno 3 CFU annuali (1 CFU corrisponde a otto ore).*

VISTE le nuove determinazioni ministeriali in materia di Foreste e Forestazione finalizzate alla formazione degli operatori forestali per la salvaguardia della salute nel lavoro e la salvaguardia dell'ambiente tramite l'utilizzo di corrette tecniche di abbattimento;

RITENUTO necessario adottare le Linee Guida per la definizione degli standard formativi per il riconoscimento dei crediti formativi per il profilo professionale di operatore Forestale in allegato al presente atto;

CONSIDERATO che le Linee Guida in allegato si rendono necessarie per disciplinare aspetti connessi alla formazione degli operatori forestali;

PRECISATO, che le sopra richiamate Linee Guida potranno essere aggiornate e / o modificate con successivi atti, anche in seguito a nuove e ulteriori disposizioni nazionali;

VISTI:

- lo Statuto Regionale;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Legge sul procedimento amministrativo" e s.m.i;
- il D.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale";
- il D.P.G.R. del 24 giugno 1999, n. 354 del Presidente della Regione, recante "Separazione dell'attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione", modificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15 dicembre 2000;
- la legge regionale 4 settembre 2001 n. 19 "Norme sul procedimento amministrativo la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso";
- la Legge regionale 1° dicembre 2022 n. 42 recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità" con la quale è stata revisionata e sistematizzata la materia dei controlli interni determinandone modalità strumenti e procedure con l'obiettivo di garantire la legittimità la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa delle strutture in cui si articola la Giunta regionale;
- il Regolamento regionale n. 1 del 12 gennaio 2023 recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4 comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022 n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- La circolare n. 765486 del 05/12/2024 del Segretariato Generale;
- La DGR n. 536 del 19/10/2024 - Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2025 e la conseguente circolare prot. n. 765486 del 05/12/2024 del Segretariato Generale.

ACCERTATO che si sono verificate le condizioni di cui al D.Lgs n. 118/2011;

TENUTO CONTO che non essendo stato individuato un responsabile del procedimento, tale funzione è assunta dal dirigente generale per come previsto dall'art. 4 della L.R. n. 19/2001;

SULLA SCORTA dell'istruttoria compiuta dalla relativa struttura il cui Dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto, nonché della legittimità e correttezza del presente atto resa con la sottoscrizione del presente provvedimento;

RAVVISATA la propria competenza e attestata, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di:

Approvare le Linee guida per la definizione degli standard formativi per il riconoscimento dei crediti formativi per il profilo professionale di operatore Forestale di cui all'Allegato A del presente atto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Precisare, che le sopra richiamate Linee Guida potranno essere aggiornate e / o modificate con successivi atti, anche in seguito a nuove e ulteriori disposizioni nazionali.

Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista) e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni, (nell'ipotesi di atti non soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo, riportare la diversa informazione sui termini e l'autorità cui è possibile ricorrere per impugnare il provvedimento).

Sottoscritta dal redattore

Demetrio Crupi

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Domenico Pallaria

(con firma digitale)



Dipartimento Politiche Della Montagna Foreste Forestazione e Difesa del Suolo



FORMAZIONE PROFESSIONALE FORESTALE

**LINEE GUIDA
REGIONALI PER LA
DEFINIZIONE DEGLI
STANDARD
FORMATIVI E PER IL
RICONOSCIMENTO
DEI CREDITI
FORMATIVI PER IL
PROFILO
PROFESSIONALE DI
OPERATORE
FORESTALE.**

**Attuazione Regolamento
Regionale n. 4 del 23
aprile 2024**

Maggio 2025

SOMMARIO

1	Premessa	<i>Pag. 2</i>
2	Formazione Professionale Forestale: contesto ed obiettivi	<i>Pag. 3</i>
3	Normativa di Riferimento e Inquadramento Istituzionale	<i>Pag. 4</i>
4	Standard Formativi Nazionali e Progetto For.Italy	<i>Pag. 5</i>
5	Profilo Professionale “ <i>OPERATORE FORESTALE</i> ” (EQF 3)	<i>Pag. 6</i>
6	Caratteristiche e requisiti minimi dei Percorsi Formativi degli Operatori Forestali	<i>Pag. 8</i>
7	Agenzie formative e Sedi	<i>Pag. 10</i>
8	Requisiti dei Formatori	<i>Pag. 11</i>
9	Tirocinio	<i>Pag. 12</i>
10	Autorizzazione dei percorsi di formazione forestale	<i>Pag. 12</i>
11	Commissione ed esame finale	<i>Pag. 13</i>
12	Requisiti minimi d’accesso ai percorsi formativi	<i>Pag. 13</i>
13	Riconoscimento delle competenze acquisite in ambito non formale e informale	<i>Pag. 14</i>
14	Strutturazione dei percorsi di formazione professionale forestale	<i>Pag. 14</i>
15	Condizioni di equivalenza per i percorsi svolti presso altre Regioni	<i>Pag. 15</i>

1. PREMESSA

In Calabria, come in molte altre Regioni italiane ed europee, il Settore Forestale rappresenta, da sempre, un pilastro basilare dell'economia e dello sviluppo socio-ambientale dell'intero territorio.

Nell'ambito delle utilizzazioni forestali, la forza lavoro assume un immenso valore per il patrimonio boschivo, per l'industria e l'artigianato, per l'ambiente e la biodiversità ed è estremamente eterogenea.

I boschi, hanno dinamiche naturali di crescita che, nella grande maggioranza dei casi, non viaggiano allo stesso tempo con gli interessi dell'uomo, come ad esempio la produzione di legname, la protezione del suolo, la stabilità dei versanti, la produzione di funghi e fauna, la manutenzione di certi paesaggi, lo stoccaggio della CO₂ in manufatti di lunga durata per mitigare i cambiamenti climatici, il lavoro, la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, la possibilità di fare sport e attività ricreative così come l'ottenimento di innumerevoli servizi ecosistemici.

Per avere tutto questo, non basta la sola presenza del bosco ma, è necessario che il patrimonio boschivo sia gestito con continuità. L'insieme delle aspettative della società nei confronti del bosco si può ottenere, quindi, solo con una buona pianificazione delle attività di gestione, con la scelta delle tecniche selvicolturali più adatte agli scopi che ci si prefiggono e con la loro applicazione attraverso **operatori boschivi professionali**. Ecco, quindi, che ogni attesa della collettività umana, così come ogni scelta politica a scala locale, nazionale e comunitaria, passa dalla capacità degli operatori boschivi di applicare, in sicurezza e con sistemi a basso impatto ambientale, la pianificazione e la selvicoltura più adatte ad ogni situazione specifica.

Perciò, ed in ragione del ruolo fondamentale che il settore forestale riveste per lo sviluppo economico, ambientale e sociale della Calabria, nella consapevolezza che la gestione sostenibile del patrimonio boschivo rappresenta una leva essenziale per la tutela dell'ambiente, la valorizzazione delle risorse naturali e la crescita socio-economica della Regione, si è ritenuto prioritario procedere alla stesura di apposite **Linee Guida**, volte a uniformare le pratiche di gestione boschiva, a garantire l'applicazione dei più alti standard di sostenibilità e sicurezza e, al contempo, a ordinare e qualificare i percorsi di formazione degli operatori forestali, in un'ottica di rafforzamento delle competenze professionali e di valorizzazione del capitale umano nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza e sostenibilità.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE FORESTALE: CONTESTO ED OBIETTIVI

Tranne alcune eccezioni, attualmente non esistono norme che limitano l'accesso alle professioni forestali cosicché, molto spesso, accanto a operatori ben preparati, che hanno volontariamente accresciuto la propria professionalità, lavorano molte persone del tutto improvvisate che hanno iniziato a lavorare nella gestione forestale e nelle utilizzazioni boschive senza alcuna preparazione in merito agli aspetti tecnico-operativi, di salute e sicurezza del lavoro, normativi e di protezione ambientale. Tutto ciò, ha come conseguenza che le utilizzazioni forestali, intese come pratiche attuative della gestione forestale e della selvicoltura, già ad alto rischio di infortuni per chi è ben preparato, divengano attività lavorative estremamente rischiose per la salute e l'incolumità di chi si improvvisa operatore boschivo o non ha usufruito di un'informazione e una formazione adeguate.

A questo, si aggiunge che la mancanza di una formazione adeguata porta alla mancata applicazione dei principali criteri della *forest operation ecology* e, quindi, ad una qualità del lavoro in bosco non sempre idonea e confacente alle esigenze di perpetuità e valorizzazione delle foreste.

La scarsa formazione degli operatori forestali, inoltre, comporta una ridotta competitività delle imprese e delle attività forestali italiane rispetto a quelle delle imprese di altre Regioni meglio organizzate nel campo della formazione. Infatti, la mancanza di una formazione strutturata e riconosciuta a scala locale, nazionale e internazionale è uno degli elementi che non permettono la qualificazione del settore. A livello di opinione pubblica il mestiere del boscaiolo, che oggi è in realtà divenuto una vera e propria professione, è spesso considerato di scarso valore economico e sociale, nonostante interessi oltre il 34% della superficie nazionale, e crei occupazione diretta e indiretta (nell'industria e nell'artigianato) caratterizzata, secondo i pochi studi esistenti sull'argomento, da una notevole stabilità e sostenibilità (AAVV, Libro bianco sulla filiera legno transalpina, progetto Interbois, 2006).

È quindi evidente la necessità di avviare iniziative strutturate e adattabili ai diversi livelli di competenza attualmente presenti nell'ambito delle utilizzazioni boschive, soprattutto per i giovani che potrebbero così fare il loro ingresso nel mondo del lavoro con la prospettiva di avviare in sicurezza un'attività professionale e competitiva in un mercato dalle grandi potenzialità produttive, sia per quanto riguarda i beni che i servizi.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E INQUADRAMENTO ISTITUZIONALE

Il “*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*” (TUFF , D.Lgs. 34/2018) e i relativi decreti attuativi, con particolare riferimento a quelli attinenti alla formazione professionale degli operatori forestali e, agli Albi (DD.MM. 4470 e 4472 del 29.04.2020), attribuiscono alle **Regioni** il compito di “*promuovere e coordinare, nel settore, la formazione e l'aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese*”.

Nello specifico, i succitati Decreti, definiscono i criteri minimi nazionali richiesti per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali delle Imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali e, per la formazione professionale degli operatori forestali individuati dalle competenze e qualificazioni afferenti al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali contenute nel “Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali” nonché, dai percorsi formativi in campo forestale codificati dalle Regioni e dalle province autonome per i quali le strutture competenti in materia di foreste e di formazione professionale hanno definito la corrispondenza con i diversi profili della norma UNI 11660:2016, entrata in vigore il 24 novembre 2016, inerente alle attività professionali non regolamentate - Operatore forestale - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza, che in particolare assicura la coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e offre indicazioni per i processi di individuazione, di valutazione e di convalida delle conoscenze, abilità e competenze.

La novità rappresentata dal TUFF è stata “il respiro nazionale” con cui sono stati affrontati i temi della formazione professionale forestale, a compensare fino ad allora, l'assenza di una regia comune che per molto tempo ha rappresentato un limite allo sviluppo del sistema. A conferma di ciò, da un primo processo di audit svoltosi a giugno 2019, era emersa una situazione fortemente frammentata a livello nazionale, soprattutto tra Regioni del nord, del centro e del sud, spesso a discapito di queste ultime. Nelle realtà più virtuose (es. Piemonte, Trentino, Lombardia), che da anni operano per favorire la formazione e la qualificazione degli operatori e delle imprese forestali, si è assistito ad un aumento delle competenze professionali, diffondendo esperienze e criteri organizzativi e di gestione della sicurezza, in modo da creare i presupposti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza, la crescita del livello di professionalità, l'incremento della sostenibilità ambientale degli interventi, l'emersione del lavoro sommerso e l'incentivazione di comportamenti regolari senza misure repressive, la rivitalizzazione delle economie locali e un adeguato riconoscimento

dell'identità professionale e dei servizi ecosistemici legati alla gestione attiva del patrimonio forestale.

Con Regolamento Regionale n. 4 del 23 aprile 2024, la Regione Calabria, disciplina, tra l'altro, l'Albo Regionale delle Imprese Forestali per l'esecuzione dei lavori, opere e servizi in ambito forestale e la relativa formazione professionale forestale prevedendo, in particolare, che *..il possesso da parte del titolare o almeno da un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, delle specifiche competenze professionali in campo forestale acquisite, ai sensi dell'art. 2 c.1 lett. g) del D.M. n. 4470/2020, attraverso l'assolvimento dell'obbligo formativo mediante il raggiungimento di almeno 3 CFU annuali (1 CFU corrisponde a otto ore).*

Il Repertorio Regionale delle Qualifiche e delle Competenze, afferente al Quadro Nazionale delle Qualifiche (QNQ) è lo strumento attraverso cui la Regione Calabria inquadra le qualifiche rilasciate nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze. Tra queste, in ambito strettamente forestale, la Regione annovera le qualifiche di *“OPERATORE FORESTALE”* e di *“ISTRUTTORE FORESTALE DI ABBATTIMENTO E ALLESTIMENTO”* definendone i contenuti formativi in termini di attività (task, compiti, ecc.) e dei prodotti e servizi potenzialmente erogabili nello svolgimento delle stesse.

4. STANDARD FORMATIVI NAZIONALI E PROGETTO FOR.ITALY

La formulazione del *“Progetto For.Italy - Formazione forestale per l'Italia”*, elaborata dal Settore Foreste della Regione Piemonte, con l'ausilio di I.P.L.A. S.p.a., su indicazione e di concerto con la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste MIPAAF ed il CREA, ha dato riscontro alle esigenze emerse e, ha visto la partecipazione della quasi totalità delle Regioni italiane.

Partner del Progetto, oltre la Regione Piemonte, individuata come capofila dalle altre Regioni, sono state la Regione Basilicata, la Regione Calabria, la Regione Liguria, la Regione Lombardia, la Regione Sardegna, la Regione Siciliana e la Regione del Veneto.

L'idea progettuale si è sviluppata lungo direttrici complementari basate sull'informazione, sulla formazione e sulla condivisione delle conoscenze e delle esperienze sia degli operatori del settore che dei vari stakeholder del comparto forestale italiano e ha visto la realizzare di attività pratiche che, condividendo conoscenze e strumenti, possono favorire la crescita di un ideale “equipe di

lavoro” composta da Pubbliche amministrazioni, tecnici e imprese impegnati in un organico sviluppo del sistema paese in ambito forestale.

Il Progetto For.Italy, dunque, se da un lato voleva essere una riproposizione a livello nazionale delle migliori e più efficaci iniziative che hanno localmente contribuito alla definizione di un “settore forestale”, sempre più riconosciuto dalla società civile, dai decisori politici e dai diversi attori del comparto e maggiormente consapevole del proprio ruolo, dall’altro, affiancando le Regioni italiane, comprese quelle non incluse nel partenariato, ha posto l’obiettivo di animare e supportare il recepimento su tutto il territorio nazionale del DM formazione, adottando le seguenti misure di sostegno:

- definire a livello nazionale un unico standard formativo da Istruttore forestale che ha permesso di ottenere, alla luce dell’autonomia regionale in tema di formazione professionale, analoghi livelli qualitativi in esito a corsi erogati in tutte le aree territoriali dell’Italia;
- comunicare sul territorio, in bosco e alle imprese l’importanza della formazione e della sicurezza tramite la realizzazione di cantieri forestali dimostrativi;
- avviare corsi di formazione gratuiti per Istruttori forestali con particolare riferimento alle Regioni del centro e sud Italia;
- accompagnare le Regioni in questo percorso;
- chiarire che la formazione proposta dalle Regioni dovrà essere erogata con continuità, avere carattere prevalentemente pratico, avere come docenti della parte pratica degli Istruttori forestali (operatori forestali veri e propri formati per trasmettere le principali tecniche di lavoro in campo forestale), essere realizzata in cantieri forestali reali;
- raccogliere e valorizzare tutto il materiale già elaborato in tema di formazione professionale in campo forestale dalle Regioni e Province autonome.

5. PROFILO PROFESSIONALE “OPERATORE FORESTALE” (Operatore - EQF 3)

Il Repertorio Regionale delle Qualifiche e delle Competenze, aggiornato con DDG 13197 del 26/10/2022, comprende la qualifica professionale di “*Operatore Forestale*”.

L’**Operatore Forestale**, con possibile altra denominazione ricorrente quale *Boscaiolo*, *Operaio forestale*, *Addetto alla selvicoltura*, *Operatore in bosco*, è collocato nel Settore di riferimento 01. (Agricoltura, silvicoltura e pesca), Ambito di attività 6 (Produzione di beni e servizi), Livello di

complessità A – Operatore EQF 3 del Repertorio Regionale delle figure professionali (DGR n. 335 del 17 Settembre 2015 e *ss.mm.ii.*). Il percorso, strutturato complessivamente in 600 ore di formazione, di cui 240 di tirocinio, comprende le seguenti Aree di Attività (ADA):

ADA 01.01.18 Configurazione e strutturazione del cantiere forestale - Conoscenze
Elementi di botanica forestale e di selvicoltura.
Tipologie e caratteristiche degli assortimenti legnosi
Principi di cartografia
Procedure per apprestamento e segnalazioni del cantiere forestale, di tracciamento delle linee di esbosco e di fuga.
Normativa sicurezza sui luoghi di lavoro.
Tecniche di preparazione dei carichi, accatastamento, concentramento.
Principi di marcatura, classificazione e certificazione dei legnami.
Tipologie di esbosco (per via terrestre tramite avvallamento manuale, per vie naturali e artificiali (risine), a carico, strascico e semistrascico animale e meccanico con verricello o a legno lungo, per via aerea tramite teleferica, gru a cavo..)
Nozioni sulle caratteristiche tecniche di funi, carrucole di rinvio, catene e loro manutenzione.
ADA 01.01.21 Operazioni di taglio e allestimento in un cantiere forestale - Conoscenze
Tecniche di abbattimento e atterramento (con cunei e leve di abbattimento, tirfor...)
Tecniche di sramatura, lavorazione e trattamento delle ramaglie
Tecniche e procedure per l'utilizzo in sicurezza della motosega e dei macchinari presenti in un cantiere forestale
Elementi di botanica forestale e di selvicoltura
Principali riferimenti legislativi statali e regionali in materia forestale e ambientale
la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e specifiche
principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza
Nozioni sulle caratteristiche tecniche di funi, carrucole di rinvio, catene e loro manutenzione
Principi di marcatura, classificazione e certificazione dei legnami
Tecniche di taglio (normale e speciale), depezzatura (con nastro misuratore...), e misurazione dei tronchi (con cavalletto dendrometrico...)
ADA 01.01.22 Concentramento ed esbosco del legname via terra - Conoscenze
Principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza
Sistemi di Posizionamento Satellitare (GPS)
Principi di cartografia (mappe catastali, Carta Tecnica Regionale – CTR)
La sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e specifiche
Tecniche di approntamento, funzionamento e manutenzione di macchine, strumenti, impianti e strutture
Dispositivi di protezione individuale: impiego, finalità e manutenzione
Caratteristiche della vegetazione forestale regionale
Procedure per apprestamento e segnalazione del cantiere forestale
Tipologie di esbosco (per via terrestre tramite avvallamento manuale, per vie naturali e artificiali

(risine), a carico, strascico e semistrascico animale e meccanico con verricello o a legno lungo, per via aerea tramite teleferica, gru a cavo.....)

L'Operatore Forestale:

- Svolge attività pratiche per la cura, manutenzione e gestione del bosco.
- Conosce e utilizza correttamente i dispositivi di protezione per la prevenzione degli infortuni ed applica le norme di comportamento sicuro.
- Conosce la funzione, l'impiego e la manutenzione dei principali attrezzi forestali di pertinenza in relazione alle finalità degli interventi selvicolturali.
- Pianifica il lavoro ed è in grado di allestire il cantiere forestale in modo da garantire la sicurezza degli operatori e l'efficienza del processo produttivo.
- Svolge attività pratiche quali interventi di abbattimento, allestimento, sramatura, depezzatura, atterramento ed esbosco di latifoglie e conifere, di piante di dimensioni da piccole a grandi, in condizioni da semplici a difficili, con particolare attenzione agli aspetti relativi al complesso macchina–operatore ed alla sicurezza.
- Comprende e rispetta le indicazioni trasmesse dal caposquadra o dai responsabili; comprende e sottoscrive i contenuti del documento di valutazione specifica dei rischi di cantiere. È in grado di collaborare in un gruppo di lavoro nell'ambito di un cantiere facendo riferimento al caposquadra o a un responsabile.
- chiarire che la formazione proposta dalle Regioni dovrà essere erogata con continuità, avere carattere prevalentemente pratico, avere come docenti della parte pratica degli Istruttori forestali (operatori forestali veri e propri formati per trasmettere le principali tecniche di lavoro in campo forestale), essere realizzata in cantieri forestali reali;
- raccogliere e valorizzare tutto il materiale già elaborato in tema di formazione professionale in campo forestale dalle Regioni e Province autonome.

6. CARATTERISTICHE E REQUISITI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI DEGLI OPERATORI FORESTALI

Il profilo professionale “Operatore Forestale” è regolamentato dalla norma UNI 11660:2016 che ne orienta anche i principali standard formativi, facendo riferimento alla differenziazione dei

diversi risultati attesi in termini di performance correlate con diversi livelli di esecuzione delle attività (livelli uni EQF 1-2-3). I corsi devono così possedere le seguenti caratteristiche e requisiti:

- 1. Praticità:** i corsi sono tutti e sempre di carattere prevalentemente pratico svolti nell'ambito di un luogo di lavoro realistico (cantiere forestale), rappresentativo delle condizioni medie di lavoro quotidiano degli operatori. Per Cantiere forestale didattico reale, si intende uno spazio costituito da un soprassuolo boscato adeguato ad ospitare in sicurezza docenti e allievi e con caratteristiche idonee a sviluppare e replicare le prove pratiche dimostrative ed esperienziali oggetto del corso di formazione (es. soprassuolo forestale con un sufficiente numero di alberi aventi strutture e dimensioni adeguate, viabilità idonea a consentire l'accesso, spazi adeguati a concentrare la legna, ecc.).
- 2. Modularità:** i percorsi formativi hanno una struttura modulare, ossia prevedono un percorso che permette di accedere fino all'esame per l'acquisizione della qualifica professionale o similari, grazie a moduli (anche detti Unità Formative) che possono essere seguiti in momenti diversi, in relazione alla migliore disponibilità di tempo, garantendo nel frattempo il mantenimento dell'operatività nel comparto di riferimento. L'ammissione alle unità formative avanzate richiede come requisito l'aver frequentato con profitto, non è quindi sufficiente la semplice frequenza, l'unità formativa precedente, a meno di riconoscimento di titoli che attestino esperienza e competenza nel settore, eventualmente confermate nell'ambito di una selezione pratica.
- 3. Riconoscimento competenze progresse:** l'inserimento della qualifica di "Operatore" nell'ambito del percorso formativo avviene mediante una selezione, anch'essa pratica, al fine di collocare il corsista al livello più adeguato mediante il riconoscimento o meno di competenze in ingresso.
- 4. Brevità:** la strutturazione in moduli consente di avere corsi di breve durata, da 2 a 6 giorni consecutivi, durata che, sulla base delle esperienze di formazione, si è dimostrata minima per la trasmissione da parte degli istruttori e l'acquisizione da parte dei corsisti delle conoscenze e competenze relative alle tecniche di lavoro, all'utilizzo di macchine e attrezzatura e all'organizzazione del cantiere ai fini della sicurezza.
- 5. Docenza:** la docenza teorico-pratica nei corsi di operatore forestale è affidata agli Istruttori Forestali, boscaioli qualificati professionisti che alternano la loro attività lavorativa a quella formativa. La docenza in materie espressamente tecniche, comunque non superiore al **20%** del monte ore complessivo del Corso, è affidata a Dottori Forestali, o altro titolo di studio di pari livello coerente con le discipline oggetto d'insegnamento.

- 6. Attrezzature/strumentazione:** I corsisti dovranno essere muniti dei DPI, abbigliamento antitaglio (pantaloni, salopette, tute e gambali; giacche, guanti, scarponi, stivali e ghette), casco di protezione, ortoprotettori, protezione occhi e viso, radio ricetrasmittenti per comunicazioni di cantiere e sicurezza. Per le operazioni di taglio possono avvalersi di attrezzature proprie (es. motosega, cunei, funi, carrucole ecc) se espressamente approvati dagli Istruttori Forestali.
- 7. Assenza:** per ogni corso/modulo il corsista non può eccedere il 25% delle ore di assenza;
- 8. Validità dei CFU:** ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di operatore forestale è necessario seguire il corso di 600 ore secondo quanto previsto nel Repertorio Regionale delle Qualifiche e delle Competenze. I candidati che singolarmente acquisiscono le competenze per le tre ADA che compongono la figura professionale, dimostrando di aver svolto un tirocinio/stages di 240 ore, possono sostenere l'esame per l'abilitazione alla professione di operatore forestale. Le competenze, e i relativi CFU acquisiti, hanno **validità 10 anni**.

7. AGENZIE FORMATIVE E SEDI

Le Agenzie formative che vogliono erogare percorsi formativi utili all'acquisizione della certificazione di competenze del profilo di Operatore Forestale devono essere iscritte nell'elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale pubblicato dal Dipartimento competente in materia di formazione professionale (<https://www.regione.calabria.it/dipartimento-lavoro/aree-tematiche/formazione-accreditamento-e-servizi-ispettivi>).

Per poter erogare il percorso formativo è necessario che le agenzie formative dispongano di **cantieri forestali didattici reali**, ubicati nel territorio regionale, in prossimità delle sedi individuate per il corso. Il cantiere dovrà essere adeguato alle finalità didattiche, idoneo ad ospitare in sicurezza docenti e allievi e realizzato in un soprassuolo boscato con caratteristiche utili a sviluppare le prove pratiche oggetto del corso di formazione (es. alberi aventi strutture e dimensioni adeguate, viabilità idonea a consentire l'accesso, spazi adeguati a concentrare la legna, ecc.).

Per Cantiere forestale didattico reale, si intende uno spazio costituito da un soprassuolo boscato adeguato ad ospitare in sicurezza docenti e allievi e con caratteristiche idonee a sviluppare e

replicare le prove pratiche dimostrative ed esperienziali oggetto del corso di formazione (es. soprassuolo forestale con un sufficiente numero di alberi aventi strutture e dimensioni adeguate, viabilità idonea a consentire l'accesso, spazi adeguati a concentrare la legna, ecc.). È opportuno che il cantiere didattico sia facilmente accessibile, possibilmente raggiungibile con autoveicoli a 2 ruote motrici, o con spostamenti a piedi non superiori ai 20 minuti.

Al fine di poter garantire ai discenti un numero minimo di prove di abbattimento e allestimento di alberi idonei alla messa in pratica di tutte le tecniche previste nel percorso formativo, il soprassuolo boscato oggetto di interventi deve essere ricompreso all'interno del cantiere forestale didattico e possedere, quale requisito minimo, la seguente tipologia e quantità di alberi: - casi normali (piante dritte, sane e con chioma regolare): almeno 20 piante per allievo di altezza minima di 7 m, di cui 10 di grosse dimensioni ovvero di diametro alla sezione di taglio basale maggiore di 38 cm; - casi speciali (piante inclinate, con peso eccentrico, inclinate in direzione opposta o di lato a quella di caduta): almeno 20 piante per allievo di altezza minima di 10 m, di cui 10 di grosse dimensioni ovvero di diametro alla sezione di taglio basale maggiore di 38 cm. Al fine della tutela del soprassuolo boscato oggetto delle attività pratiche del cantiere forestale didattico, le piante da abbattere dovranno essere segnate con vernice di colore altamente visibile, in ragione della specie arborea, in modo da permettere una pronta individuazione delle singole piante da abbattere all'interno del bosco. Tale attività di assegno dovrà essere eseguita da un Dottore Forestale abilitato all'esercizio della professione che nella scelta delle piante tenga in debito conto le esigenze ecologiche del bosco, le esigenze gestionali del proprietario del soprassuolo e le esigenze del percorso formativo. Prima di avviare le attività di abbattimento il tecnico forestale che ha effettuato la scelta delle piante martellate dovrà acquisire necessariamente il parere favorevole degli enti competenti alla tutela del patrimonio forestale Regionale e dei proprietari dell'area.

Il tecnico forestale dovrà individuare le vie di esbosco e di deposito del legname ritratto predisponendo uno specifico schema organizzativo concordato con il gestore del soprassuolo e con i responsabili del corso di formazione. I destinatari della formazione dovranno aver acquisito l'attestazione ai sensi del T.U 81/08 ex art.2 (3) prima dell'inizio dello stage.

8. REQUISITI DEI FORMATORI

Il corpo docente dovrà possedere adeguate e qualificate competenze:

- Per la parte pratica (non inferiore all'**80%** del monte ore complessivo del Corso): **ISTRUTTORE FORESTALE** qualificato con esperienze documentabili nella formazione forestale, sviluppate negli ultimi 5 anni in relazione ai specifici contenuti richiamati nelle abilità e conoscenze correlate alle corrispondenti Unità di Competenza ADA del profilo di *Operatore Forestale*. Il rapporto docente/allievi dovrà rispettare la proporzione di un Istruttore ogni 5 allievi.
- Per la parte teorica (non superiore al **20%** del monte ore complessivo del Corso): **DOTTORE FORESTALE**, o altro titolo di studio di pari livello coerente con le discipline oggetto d'insegnamento, preferibilmente con esperienza documentata nella docenza oggetto del percorso.

9. TIROCINIO

Ai fini dell'ammissione agli esami finali per il raggiungimento della qualifica di Operatore Forestale, i discenti dovranno effettuare un periodo di tirocinio presso Azienda/Imprese Forestali regolarmente iscritte agli Albi Regionali e/o nazionali, operanti in cantieri forestali reali, di proprietà pubblica o privata e, debitamente strutturati e attrezzati per accogliere gli stagisti e il relativo percorso formativo, al termine delle attività didattiche. La supervisione didattica dello stage è delegata al tutor che dovrà essere messo a disposizione dall'Agenzia Formativa e che affiancherà il tutor aziendale, responsabile per la struttura dove verrà svolto lo stage. Il tutor aziendale dovrà possedere una esperienza professionale di almeno 3 anni, anche non continuativi, maturata negli ultimi 5 anni nell'esercizio dell'attività lavorativa.

10. AUTORIZZAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE FORESTALE

L'autorizzazione dei percorsi di formazione professionale forestale, finalizzati alla certificazione delle competenze di cui alle presenti Linee Guida, dovranno essere autorizzati dalla Regione Calabria, Dipartimento competente in materia di formazione professionale nell'ambito delle proprie competenze.

11. COMMISSIONE ED ESAME FINALE

Al termine dei rispettivi percorsi formativi, i partecipanti che avranno maturato almeno il 75% delle ore complessive di frequenza e/o dei crediti formativi eventualmente riconosciuti in ingresso secondo le modalità descritte nelle presenti Linee Guida, saranno ammessi all'esame finale, teorico/pratico, svolto da apposita Commissione nominata dal Dipartimento regionale competente. L'esame sarà gestito secondo la procedura di certificazione delle competenze, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 13 del 2013 e *ss.mm.ii.* e della Deliberazione di Giunta Regionale 538 della seduta del 06 ottobre 2023: “*Adozione linee guida per il Sistema regionale di certificazione delle competenze*”.

Nella composizione della commissione d'esame, dovrà essere considerato un **esperto di settore**, Istruttore Forestale qualificato, con esperienze documentabili nella formazione forestale, sviluppate negli ultimi 5 anni.

Il superamento dell'esame finale prevede il rilascio di un attestato di qualifica professionale con certificazione delle competenze, attestante il presidio di tutte le ADA/UC oggetto di valutazione.

12. REQUISITI MINIMI D'ACCESSO AI PERCORSI FORMATIVI

Per l'accesso ai percorsi di formazione professionale forestale, sono richiesti i seguenti requisiti minimi:

1. età maggiore o uguale a 18 anni;
2. assolvimento dell'obbligo di istruzione. Chi avesse conseguito titoli di studio all'estero dovrà presentare idonea documentazione che attesti l'equipollenza o l'equivalenza con il titolo indicato
3. Idoneità psico-fisica alla mansione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” i tirocinanti dei corsi in oggetto, ai fini e per gli effetti delle disposizioni dello stesso decreto, devono essere intesi come lavoratori. Pertanto, l'ammissione al corso è condizionata dal possesso del certificato di idoneità specifica alle mansioni rilasciato dal “*Medico competente*”. I cittadini stranieri devono inoltre:
 - a) possedere il permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini di Paesi extracomunitari);

b) dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta la partecipazione attiva al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

13. RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN AMBITO NON FORMALE E INFORMALE

Gli operatori forestali che hanno già maturato esperienze e titoli pregressi, possono richiedere il riconoscimento delle competenze comunque acquisite, con riferimento all'intero profilo di qualificazione o a singole unità di competenza, attraverso l'individuazione e la validazione delle Competenze nell'ambito del Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze (articolo 3, comma 5, D. Lgs. n. 13/2013 e *ss.mm.ii.e DGR 538/2023*) fino ad un massimo di crediti iniziali pari a **21 CFU** (corrispondenti a 168 ore ovvero 21 giornate formative di 8 ore).

Concorre, altresì, all'acquisizione di CFU, la partecipazione a Cantieri Forestali dimostrativi e/o iniziative di divulgazione e informazione di Settore, organizzati dal Dipartimento competente in materia forestale.

14. STRUTTURAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE FORESTALE

In attuazione del principio del riconoscimento delle competenze pregresse, delle caratteristiche e dei requisiti minimi dei percorsi formativi in ambito forestale, riferiti alle Capacità/Abilità e Competenze dell'Operatore Forestale (strutturate nelle Aree di Attività - A.D.A. 01.01.18, 01.01.21 e 01.01.22), è prevista la possibilità di acquisire, in maniera progressiva, i crediti formativi unitari (CFU) necessari per l'iscrizione all'Albo Regionale delle Imprese Forestali, fino a un massimo di 21, corrispondenti a 168 ore di formazione (21 giornate formative da 8 ore ciascuna).

In conformità agli standard formativi approvati, i percorsi si articolano nelle seguenti categorie:

1. Corsi Base (24 ore ciascuno – 3 CFU)

- Organizzazione del cantiere forestale e norme di sicurezza;
- Abbattimento base;
- Abbattimento avanzato;
- Concentramento ed esbosco via terra;

- Abilitazione all'uso del trattore e delle relative attrezzature;
- Sicurezza, con formazione dell'operatore e del preposto;
- Normativa forestale e ambientale.

2. Corsi Avanzati (48 ore ciascuno – 6 CFU) utili a soddisfare i requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale con validità biennale:

- Corso di abbattimento intermedio e primo soccorso (cumulato 216 ore);
- Corso di abbattimento avanzato e formazione lavoratore ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (cumulato 264 ore);
- Corso di esbosco con abilitazione all'uso di trattore e gru idraulica e formazione per preposto ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (cumulato 312 ore);
- Corso di abbattimento ed esbosco - Richiamo e aggiornamento della formazione (cumulato 360 ore).

A completamento del percorso formativo è previsto lo svolgimento di uno stage della durata complessiva di 240 ore, da effettuarsi in aziende del settore, con possibilità di frazionamento tra i diversi corsi precedenti, per il raggiungimento del monte ore complessivo di 600 ore.

Il completamento del percorso formativo, con il raggiungimento dei crediti richiesti e il superamento dell'esame finale, consente al candidato di conseguire la qualifica professionale di Operatore Forestale, in un arco temporale stimato tra i nove e i dieci anni.

15. CONDIZIONI DI EQUIVALENZA PER I PERCORSI SVOLTI PRESSO ALTRE REGIONI

Saranno riconosciute come equivalenti le certificazioni per il profilo di Operatore Forestale, di cui alle presenti linee guida, conseguite anche in altre Regioni purché, tali certificazioni, siano correlate alle relative ADA di riferimento presenti nell'Atlante nazionale, ossia, all'ADA 01.01.18 "Configurazione e strutturazione del cantiere forestale"; all'ADA 01.01.21 "Operazione e taglio in un cantiere forestale" e all'ADA 01.01.22 "Concentramento ed esbosco del legname via terra".

Documentazione da presentare: attestazione/certificato di qualifica conseguito nell'ambito di sistemi di formazione accreditata in altre Regioni o Province Autonome.